

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa

Sede Legale: via Reverberi 1, angolo via Oberdan – 25128 BRESCIA

Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 – 25075 NAVE (BS) - tel. 030.25391 - fax 030.2537695

C.F. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 00385040175 - Nr. REA: BS-14578

Iscritta all'albo delle società Cooperative con il n. A159293 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8692.6

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

web: www.bccbrescia.it mail: info@creditocooperativodibrescia.it

PEC: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'avallo è una garanzia che consiste in una dichiarazione cambiaria, con cui un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per un obbligato cambiario (avallato).

La garanzia si attua apponendo sulla cambiale le parole "per avallo" seguite dalla sottoscrizione dell'avallante. Se non viene indicato espressamente l'obbligato cambiario per il quale viene data la garanzia, questa si intende prestata per il traente (nel caso di cambiale tratta) o per l'emittente (nel caso di pagherò cambiario). La garanzia circola con il titolo cambiario, in cui è incorporata, al pari dell'obbligazione cambiaria garantita.

L'avallante resta obbligato al pagamento della cambiale nello stesso modo dell'avallato.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità che l'avallante paghi la cambiale se questa non viene pagata alla scadenza, e ciò senza poter muovere al portatore della cambiale alcune eccezioni che l'avallato avrebbe potuto opporre;
- possibilità che l'avallante sia chiamato a pagare la somma garantita anche dopo il pagamento della cambiale da parte dell'avallato, qualora tale pagamento risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

L'avallante che paga la cambiale ha diritto di regresso verso l'avallato e verso coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE

Invio documenti di sintesi obbligatori	POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Invio documenti di sintesi per variazione condizioni	€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per ricerca/rilascio copia documentazione d'archivio	€ 103,29 oltre alle spese vive - anche di personale - sostenute
--	---

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

L'avallante può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 30 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso dell'avallante si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

L'avallante risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 30 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'avallante di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e l'avallante di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata all'avallante la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale l'avallante continua a rispondere.

Reclami, ricorsi e mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa

Ufficio Reclami

via Brescia, n.118 – 25075 – Nave – BS

Fax: 030.2537695

e-mail: ufficioreclami@bccbrescia.it

pec: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Debitore (o obbligato) principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento
Avallante	è la persona che rilascia l'avallo a favore della banca
Reviviscenza della garanzia	significa che la garanzia torna ad avere efficacia, se il pagamento garantito viene annullato, revocato o comunque reso inefficace
Diritto di regresso	è il diritto del garante ad essere rimborsato della somma pagata in esecuzione della garanzia prestata che può essere fatto valere contro il debitore garantito ed i suoi coobbligati